

le funzioni di stazione appaltante di due enti distinti tra quelli contemplati al comma 3-*bis*, art. 33, del Codice rispettivamente per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore a 40.000,00 €, laddove non siano praticabili soluzioni alternative, tenuto conto dei vincoli posti dall'art. 32 comma 2, d.lgs. 267/2000, a tenore del quale «ogni comune può far parte di una sola unione di comuni...», non si ravvisano motivi ostativi di procedere come sopra indicato, dal momento che ciò che la norma sicuramente vieta è la possibilità di acquisto in completa autonomia da parte del singolo comune.

Quanto alle clausole, contenute nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che prevedono a carico dell'aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo – a favore di alcune centrali di committenza – fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest'ultima ovvero impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione, con la quale si obbliga ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, si rileva come la controversia interpretativa sorta sull'argomento ha suggerito all'Autorità di adottare apposito Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento con cui sollecitare un intervento chiarificatore.

3.3 Artt. 8 e 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e concessione di servizi.

Quanto alla riferibilità delle disposizioni del d.l. 66/2014, in particolare dell'art. 8, comma 8, anche alle concessioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali, si osserva che la lettera della disposizione in esame prevede la riduzione degli importi dei «contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi», conseguentemente, la stessa dispone nel senso di limitare l'applicazione del dettato normativo ai contratti di appalti pubblici. Tale interpretazione è confermata, peraltro, dalla disciplina del recesso contenuta nel sopra citato comma 8, lett. a).

Quest'ultima consente, infatti, alle stazioni appaltanti che esercitino il diritto di recesso, di rivolgersi, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, alle convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle delle centrali di committenza regionale ovvero di provvedere tramite affidamento diretto, nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici, per assicurarsi «la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività».

Come si vede, la norma fa riferimento a beni e servizi strumentali alle attività della stazione appaltante e non anche a quelli erogati verso la collettività, tipicamente affidabili con il sistema consorzio. Sistema che nei servizi pubblici locali, per quanto la normativa sia molto più snella rispetto ai lavori, non può, in ogni caso, prescindere dall'individuazione e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario connesso ai flussi di cassa della relativa gestione, tenuto conto, peraltro, delle tariffe regolamentate, presenti nei diversi settori. Tali osservazioni portano a ritenere non applicabili le riduzioni imposte

dalla norma sopra richiamata alle tipologie di affidamento in esame in quanto simili riduzioni si riferiscono ai corrispettivi pagati dalle amministrazioni per l'acquisto di lavori, beni e servizi destinati alla stazione appaltante.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014, relative ai prezzi di riferimento che l'Autorità è tenuta ad elaborare, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Determina

secondo quanto espresso nel considerato in diritto.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 febbraio 2015

*Il Presidente:* CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2015

*Il Segretario:* ESPOSITO

15A01992

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

**Assegnazione di risorse ad interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. Asse I - Azione II messa in sicurezza operativa della falda e del suolo.** (Delibera n. 47/2014).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, tra i quali quello di «Piombino» e prevede l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge n. 181 del 15 maggio 1989, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989, recante misure di sostegno e di ri-industrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001 e s.m.i., recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di Piombino come intervento di bonifica di interesse nazionale *SIN*);



Visti la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ed il successivo decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale», nell'ambito del quale sono stati recepiti i contenuti della suddetta direttiva;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del suddetto decreto legislativo, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la titolarità del procedimento per la bonifica sui siti di interesse nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 7 aprile 2006 (*G.U.* n. 147 del 27 giugno 2006), con il quale viene aggiornata la precedente perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000 (*G.U.* n. 46 del 25 febbraio 2000) concernente il perimetro provvisorio del medesimo sito;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante «misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 27 concernente il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 83/2012 che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale e, a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione (PRRI) mediante appositi Accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

Tenuto conto che, ai sensi dei richiamati art. 27 del decreto-legge n. 83/2012 e decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Invitalia) per la definizione e l'attuazione degli interventi del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante tra l'altro le disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto, con il quale, tra l'altro, viene riconosciuta l'area industriale di Piombino quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, nonché viene individuato, nella persona del Presidente della regione Toscana, il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi e viene altresì prevista la stipula di apposito Accordo di programma quadro quale strumento per assicurare l'attuazione degli interventi e l'individuazione delle relative risorse finanziarie;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2013, con cui, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge n. 43/2013, il Presidente della regione Toscana è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del Comune medesimo e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare il comma 1 che ha sostituito l'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante disposizioni in materia di «Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'art. 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 applicabile dal 1° luglio 2014 (GUCE n. C 200 del 28 giugno 2014), che ha sostituito la precedente disciplina del 1° aprile 2008 (GUCE n. C 82 del 1° aprile 2008), con la quale la Com-



missione Europea ha individuato una serie di misure a favore dell'ambiente e dell'energia nel cui caso gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo c), del Trattato;

Visto l'Accordo di Programma (AP) «Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino», sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2014 protocollo n. 2994 ed avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima;

Considerato che tale Accordo è articolato in tre Assi di intervento, il primo dei quali, ASSE I - «Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria», prevede l'azione 2 «Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel comune di Piombino di proprietà ed in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.»;

Considerato in particolare che nell'ambito del richiamato ASSE I - azione 2 è individuato, all'art. 6 del citato Accordo, il «programma degli interventi di messa in sicurezza per l'immediata fruizione dell'area» che prevede, nella «tabella 2- interventi finanziati con risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili», l'intervento E consistente nella «messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e il trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione, dell'impianto di trattamento delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali»;

Vista la proposta n. 4460 del 16 ottobre 2014 del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, concernente l'assegnazione delle risorse per l'attuazione del richiamato intervento di messa in sicurezza operativa della falda, da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A., e di messa in sicurezza

operativa del suolo nelle aree demaniali, da finanziarsi con risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili;

Vista in particolare la nota informativa n. 9421 del 13 ottobre 2014, allegata alla suddetta proposta, con la quale, tra l'altro, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), in relazione al richiamato ASSE I - azione 2 - Tabella 2 - intervento «E», ha indicato il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione, ammontante in 50.000.000 di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, ripartiti in 37.000.000 di euro per le opere e 13.000.000 per le somme a disposizione, nonché le fasi di attuazione dell'intervento «E» programmato e l'articolazione pluriennale 2014-2017 della relativa spesa;

Preso atto che nella richiamata nota informativa è indicato che per la realizzazione dell'intervento «E» in oggetto è stato predisposto uno studio di fattibilità elaborato dalla società Invitalia-attività produttive, approvato in sede di Conferenza di servizi del 23 luglio 2014 tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e successivamente oggetto di condivisione da parte del Comitato esecutivo dell'Accordo di Programma nella seduta del 31 luglio 2014;

Preso atto che alla suddetta nota informativa è allegata la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 26079 del 6 ottobre 2014, con la quale il Ministero ha trasmesso al DPS gli elaborati progettuali aggiornati sulla base degli adeguamenti concordati tra le Amministrazioni interessate, chiarendo che non si rende necessario un nuovo passaggio in Conferenza di Servizi e in Comitato Esecutivo dell'Accordo in quanto gli aggiornamenti introdotti non comportano modifiche tecniche significative rispetto all'elaborato originale;

Tenuto conto che alla richiamata nota informativa è allegata una Scheda riepilogativa dell'intervento «E», redatta da Invitalia-attività produttive sulla base dello studio di fattibilità aggiornato, descrittiva dei dati identificativi dell'intervento e dei relativi Cronoprogramma, Piano economico, Piano finanziario e avanzamento fisico previsto per la realizzazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) ed in particolare dell'esigenza, emersa in sede di riunione preparatoria del Comitato del 6 novembre 2014, di dover disporre l'assegnazione della somma di 50.000.000 di euro in favore della Regione Toscana in luogo del Ministero dell'ambiente, soggetto destinatario del finanziamento secondo il richiamato Accordo di programma del 24 aprile 2014;

Vista la nota della regione Toscana n. AOOOGR/275835/A.60 del 10 novembre 2014, con la quale il Presidente esprime il formale assenso all'assegnazione alla Regione Toscana dell'importo di 50.000.000 di euro per la realizzazione dell'intervento di cui al richiamato «ASSE I - azione 2», con decorrenza dall'anno 2015;





Vista l'odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Delibera:

### 1. Assegnazione delle risorse

Con la presente delibera è assegnato in via definitiva alla Regione Toscana, per l'anno 2015, l'importo di 50.000.000 di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, nell'ambito del Fondo medesimo, per le finalità indicate in premessa.

### 2. Modalità di attuazione

2.1 Le suddette risorse saranno messe a disposizione della Regione Toscana, che in merito ha espresso il suo formale assenso con lettera del Presidente del 10 novembre 2014 di cui alle premesse.

2.2 I tempi e le modalità di attuazione dell'intervento «E» oggetto di finanziamento della presente delibera saranno successivamente definiti ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 richiamato in premessa.

2.3. Degli esiti delle procedure previste dall'art. 6, comma 8, del medesimo Accordo di programma, il Ministro dell'ambiente darà conto anche a questo Comitato in

ordine alle risorse FSC 2014-2020 eventualmente recuperate in applicazione della procedura a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento.

2.4. La Regione Toscana, destinataria delle risorse, provvederà ad effettuare la necessaria istruttoria per verificare che la presente assegnazione di 50.000.000 di euro, di cui al precedente punto 1, sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. In conformità agli esiti dell'istruttoria eseguita, la Regione Toscana, in accordo con il Ministero dell'ambiente, valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'eventuale notifica alla Commissione europea della presente assegnazione. Conseguentemente l'effettiva erogazione delle risorse resta subordinata all'esito favorevole di tali verifiche, ovvero alla conclusione positiva della procedura di notifica alla Commissione europea, ove necessaria.

### 3. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 10 novembre 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Il Segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 458

15A01966

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Ranbaxy», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determina FV n. 50/2015 del 18 febbraio 2015*

Medicinale: PERINDOPRIL RANBAXY

Confezioni:

038523 015 "4 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/AL

038523 027 "4 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL

038523 039 "4 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

038523 041 "4 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/AL

038523 054 "4 mg compresse" 500 compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera

038523 066 "4 mg compresse" 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

038523 078 "4 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

038523 080 "4 mg compresse" 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

038523 092 "4 mg compresse" 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

038523 104 "4 mg compresse" 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL confezione ospedaliera

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a.

Procedura Mutuo riconoscimento NL/H/0977/002/R/001

con scadenza il 24/04/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

